CAMERA DEI DEPUTATI N. 2150

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHETTINO

Norme in favore dei docenti di religione cattolica

Presentata il 3 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione di precarietà dei docenti di religione cattolica, che prestano servizio nelle scuole medie statali di primo e di secondo grado, è a tutti nota.

Inizialmente l'insegnamento di religione nelle scuole italiane era riservato esclusivamente al clero. Nel corso degli ultimi anni si è data la possibilità anche ai laici di accedere alla cattedra per l'insegnamento di religione, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, come previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e dall'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 14 dicembre 1985, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

I docenti laici nelle nostre scuole sono ormai numerosi (taluni di essi vantano oltre 20 anni di servizio) e svolgono un servizio di formazione di altissimo rilievo, soprattutto in questi periodi caratterizzati da un progressivo deterioramento dei « valori » di riferimento per le nuove generazioni. Il valore formativo della cultura religiosa è, peraltro, sancito dall'articolo 9, numero 2), della legge 25 marzo 1985, n. 12, che ratifica il protocollo firmato a Roma il 18 febbraio 1984. In esso si legge: « La Repubblica italiana, riconoscendo il

valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado ».

Se l'insegnamento di cui trattasi può agevolmente essere impartito dall'insegnante di classe nella scuola materna, già a partire dalla scuola elementare occorre che venga affidato a personale docente che abbia seguito corsi di studi specializzati nel settore, secondo quanto afferma il punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751, che recita: « L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano ». Il fatto che nel passato l'insegnamento della religione cattolica sia stato affidato esclusivamente al clero, per poche ore settimanali attribuite a ciascun docente, non ha consentito di registrare disagi all'interno della categoria.

Oggi il fenomeno assume una particolare rilevanza in quanto interessa un numero consistente di docenti laici i quali prestano servizio per almeno nove ore settimanali di insegnamento, per cui questi, ove la presente proposta di legge non dovesse essere approvata, sarebbero destinati a permanere in una grave situazione di precariato, nella qualità di docenti incaricati.

Eppure il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, al punto 2.7, riconosce che gli insegnanti incaricati di religione fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Si aggiunga che la sentenza n. 203 del 1989 della Corte costituzionale riconosce all'insegnamento della religione cattolica pari dignità culturale e formativa rispetto alle altre discipline e sancisce che « il docente di religione cattolica, essendo insegnante di una disciplina scolastica obbligatoria per chi se ne avvale, deve essere messo nelle condizioni, anche per posizione giuridica, di svolgere il servizio alla pari dignità con gli altri docenti ».

D'altronde l'articolo 35 della Costituzione sancisce che « la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni » per cui è da ritenersi assurdo il permanere della lamentata situazione di precarietà per i soli docenti di religione cattolica. Va inoltre osservato che sulla base della esperienza degli ultimi venti anni è dimostrato che gli studenti che non scelgono di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle nostre scuole sono una esigua minoranza, anche perché tale disciplina si impone per le potenzialità che riesce ad esprimere a sostegno della crescita culturale ed umana degli studenti, in un progetto che è sicuramente conforme alle finalità educative dell'istituzione scolastica.

I riferimenti normativi che consentono di completare la razionalizzazione proposta sono:

legge 5 giugno 1930, n. 824;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 2;

decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1968, n. 249;

legge 28 ottobre 1970, n. 775;

decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1974, n. 417;

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;

testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 279.

La presente proposta di legge intende sostanzialmente favorire il completamento di un percorso normativo già *in itenere*, con il conferimento definitivo della dignità formativa che spetta all'insegnamento della religione cattolica, anche attraverso l'inserimento del personale docente della disciplina nel contesto generale dello stato giuridico degli altri docenti.

Ove la presente proposta dovesse essere approvata, i docenti che abbiamo maturato almeno tre anni di servizio continuativo per almeno nove ore settimanali di insegnamento potranno accedere alla instaurazione di un rapporto di lavoro stabile con la pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge estende lo stato giuridico dei docenti laureati in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado al personale docente di religione cattolica.

ART. 2.

(Istituzione dei ruoli provinciali dei docenti di religione cattolica).

1. A decorrere dall'anno scolastico 1995-1996, presso ciascun provveditorato agli studi, sono istituiti i ruoli provinciali dei docenti di religione cattolica, distintamente per la scuola elementare, per la scuola media di primo grado e per la scuola media di secondo grado.

2. L'inquadramento nei ruoli provinciali di cui al comma 1 è disposto secondo i criteri di anzianità indicati nell'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con la rideterminazione delle dotazioni organiche spettanti a ciascun provveditorato agli studi.

ART. 3.

(Accesso ai ruoli per l'insegnamento della religione cattolica).

1. L'accesso ai ruoli dei docenti di religione cattolica avviene a seguito del conseguimento della idoneità in pubblici concorsi, banditi separatamente per gradi di scuola. L'idoneità dà diritto alla inclusione nella graduatoria permanente relativa al concorso espletato.

2. Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti:

a) il possesso del titolo accademico rilasciato dalle facoltà e dagli istituti indicati nell'articolo 4, punto 4.5, dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

b) il nulla osta dell'Ordinario diocesano, come previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e dall'articolo 2, punto 2.5, dell'intesa indicata nella lettera *a)*.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti di religione cattolica già in servizio nelle scuole statali, che siano in possesso dei requisiti indicati nel comma 2, vengono iscritti nella graduatoria permanente relativa al grado di scuola nella quale abbiano maturato, al 30 agosto 1995, almeno tre anni di servizio continuativo per almeno nove ore settimanali di insegnamento.

4. Le graduatorie di cui al presente articolo sono soggette ad aggiornamenti con l'inserimento degli idonei nei concorsi che saranno banditi, con cadenza triennale, dal Ministro della publica istruzione di intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana.

5. I docenti risultati idonei nei concorsi banditi per l'insegnamento della religione cattolica distintamente per gradi di scuole e già inseriti nelle graduatorie permanenti indicate nel comma 4, non ancora nominati in ruolo, hanno diritto ad aggiornare il proprio punteggio nella graduatoria di appartenenza, sempre che presentino domanda di permanenza in essa, corredata dai nuovi titoli acquisiti, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando di concorso.

6. Il servizio prestato per insegnamenti diversi dalla religione cattolica non è considerato titolo valutabile ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui al comma 5.

7. Il docente che ottenga la nomina in ruolo per l'insegnamento della religione cattolica e che rinunzi alla medesima viene

depennato definitivamente dalla relativa graduatoria.

8. Ai docenti di religione immessi in ruolo per effetto della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

9. In sede di prima applicazione della presente legge i provveditorati agli studi dispongono l'immissione in ruolo dei docenti di religione inclusi nelle graduatorie di cui al presente articolo, sulla base del 70 per cento delle cattedre risultanti nell'organico di diritto nell'anno scolastico 1995-1996, determinato ai sensi dell'articolo 442 del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 4.

(Stato giuridico).

1. Ai docenti di religione cattolica immessi nei ruoli delle scuole elementari e delle scuole medie di primo e di secondo grado si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

2. Nella scuola elementare viene disposta una cattedra di religione per ogni 15 classi e per un orario di servizio complessivo di 30 ore settimanali da impartirsi anche in compresenza di altri insegnanti, secondo una programmazione annuale che tenga conto delle esigenze socio-culturali dell'utenza scolastica.

3. L'orario di cattedra dei docenti di religione nelle scuole medie di primo e di secondo grado è di 18 ore settimanali, da realizzarsi in classi appartenenti anche a più scuole del medesimo grado.

4. Le ore di insegnamento della religione cattolica non coperte da personale di ruolo sono attribuite prioritariamente ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti, mediante conferimento di incarichi annuali.

5. Il Ministro della publica istruzione, d'intesa con la Presidenza della Conferenza

episcopale italiana, nomina gli ispettori per le attività di controllo che siano richieste, congiuntamente o autonomamente, dalla autorità scolastica e dall'autorità ecclesiastica.

6. Ai docenti di ruolo di religione cattolica non si applicano gli articoli 471 e 472 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 279.

7. In caso di ritiro dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, al docente di religione cattolica viene applicato il provvedimento di decadenza dal servizio, come previsto dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; la riammissione in servizio può comunque essere richiesta previo riconoscimento dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano e sempre che vi siano disponibilità di cattedre nell'ambito della provincia di appartenenza del docente interessato.

ART. 5.

(Norme finali).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano la legge 25 maggio 1985, n. 121, e il citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 279.

2. La presente legge si applica anche ai docenti di religione cattolica delle regioni di confine ove essa non risulti in contrasto con le rispettive normative regionali.